

Rileva la sospensione dell'attività imprenditoriale o professionale

—*Continua da pagina 37*

Secondariamente, esaminando il Dm 14 giugno 2024 si appura che le circostanze eccezionali ivi contemplate consistono, oltre alla sussistenza di fatti calamitosi a seguito dei quali è dichiarato lo stato di emergenza (per i quali, invero, vengono di norma adottati provvedimenti tributari ad hoc), in eventi di tipo straordinario che comportano danneggiamenti ai locali imprenditoriali e professionali o alle scorte di magazzino (e non ai beni strumentali).

Rileva, poi, la sospensione dell'attività imprenditoriale o professionale, comunicata alla Cdc e all'Ordine professionale di competenza. Ciò che salta agli occhi è che il Dm non dà alcun rilievo a circostanze eccezionali riguardanti la sfera personale dell'imprenditore o del professionista, tra cui, per limitarsi al caso più lampante, si cita quello attinente a un documentato infortunio o a uno stato di malattia con conseguenze protratte nel tempo, tali da incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività economica/professionale e sulla produzione dei redditi (profili che a ben vedere da sempre sono stati considerati nell'ambito delle precedenti ipotesi di predeterminazione dei redditi di impre-

sa e professionali in sede di accertamento). Orbene, come rimediare a tali storture?

Quanto alle circostanze fisiologiche, per poter affermare che anch'esse possano determinare la cessazione del Cpb (concordato preventivo biennale), si rivela necessario un intervento del legislatore, non trattandosi, appunto, di circostanze eccezionali, come in atto prevede la normativa. D'altra parte, se il principio di tassazione dei fatti imponibili effettivi mette al riparo il contribuente dal pagamento di un tributo ingiusto, non è difficile in-

IN EVIDENZA

La sfera privata

Salta agli occhi che il Dm non dà alcun rilievo a circostanze eccezionali riguardanti la sfera personale dell'imprenditore o del professionista.

Infortunio o malattia

Il caso più lampante è quello attinente a un documentato infortunio, o stato di malattia, con conseguenze protratte nel tempo, tali da incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività economica/professionale e sulla produzione dei redditi.

Predeterminare i redditi

Si tratta di profili che sempre sono stati considerati nell'ambito delle precedenti ipotesi di predeterminazione dei redditi di impresa e professionali in sede di accertamento.

travedere una plausibile ragione per cui la disciplina del Cpb debba operare una valutazione di meritevolezza circa la causa ordinaria/fisiologica o straordinaria/patologica della contrazione dei redditi.

L'individuazione di una soglia di scostamento tra redditi concordati e minori redditi effettivi dovrebbe essere, di per sé, sufficiente a salvaguardare i profili di cautela fiscale e di certezza del rapporto Fisco-contribuente, bilanciandole appunto con l'esigenza di tassare i redditi effettivi.

Quanto ai limiti in punto di individuazione delle circostanze eccezionali che generano la cessazione dal concordato, si potrebbe sostenere che le indicazioni del Dm abbiano natura esemplificativa e non tassativa. In altri termini, anche considerato che si tratta di un atto di normazione secondaria che incide sulla quantificazione del tributo previsto nonostante non vi siano valutazioni tecniche da svolgere, esso (per coerenza con la riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione) dovrebbe quanto meno limitarsi ad individuare, in astratto, solo alcune delle «circostanze eccezionali» che, impattando negativamente su imprese e professionisti, possono condurre alla cessazione del Cpb.

La tesi della non tassatività consentirebbe, evidentemente, di dare rilievo, oltre agli imprevisi relativi alla sfera personale del contribuente di cui si è detto, anche ad altri eventi, relativi all'attività imprenditoriale/professionale, non contemplati nel decreto ministeriale.

—**Giuseppe Ingraio**